CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 6 marzo 2007 [1]

1. La presente causa verte sulla classificazione doganale di schede per rete e modem combinate che danno accesso alla Local Area Network (ad esempio, intranet aziendali) e alla Wide Area Network (ad esempio, internet). Alla Corte si chiede in sostanza di stabilire se tali prodotti debbano essere assoggettati ai dazi doganali come macchine per l'elaborazione dell'informazione (PC) (voce 8471) o come apparecchi per la telecomunicazione (voce 8517). Ciò che rileva nella fattispecie è, tra l'altro, se i prodotti in questione svolgano una «specifica funzione».

I — Ambito normativo

2. Sembra esservi una sempre più ampia molteplicità di pareri circa la classificazione doganale dei prodotti elettronici (e in particolare TI). Tuttavia, non è la prima volta che vengono sollevati dinanzi alla Corte problemi di questa natura [2]. In tale contesto, infatti, essa ha già risolto un certo numero di questioni. Al riguardo si potrebbero citare, in particolare, le sentenze Peacock e Cabletron [3]. Nondimeno, come si vedrà, ritengo che un'applicazione troppo rigida di quest'ultima giurisprudenza della Corte in un caso come quello in esame potrebbe risultare in contrasto con lo scopo della classificazione doganale.

3. L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [4] ha istituito una nomenclatura delle merci nota come «Nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Nel 1999, nella causa C-339/98, Peacock, decisa con sentenza 19 ottobre 2000 (Racc. pag. I-8947, paragrafo 13), l'avvocato generale Jacobs osservava che lo «sviluppo delle reti locali e la convergenza della tecnologia impiegata per la trasmissione di dati informatici e della tecnologia telefonica hanno dato causa ad incertezze in ordine al punto se occorra distinguere tra i due tipi di sistema».

3 — Sentenza 10 maggio 2001, causa C-463/98, Cabletron (Racc. pag. I-3495).

4 — GU L 256, pag. 1.

(in prosieguo: il «SA») [5]. La versione della NC in vigore all'epoca dei fatti in discussione nella controversia principale è quella modificata con il regolamento (CE) della Commissione n. 3009/95 [6], applicabile dal 1° gennaio 1996.

4. La sezione XVI [7] dell'allegato I include i capitoli 84 e 85 [8], che sono pertinenti ai fini del presente procedimento. La voce 8471 della NC menziona le «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove». D'altro canto, la voce NC 8517 è così formulata: «Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica [videofoni]» [9].

5. Le regole generali per l'interpretazione della NC (regole di interpretazione generali o «RGI») [10], contenute nel titolo I A, parte I, della stessa, dispongono, tra l'altro:

«3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da consi-

5 — Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci introdotto dalla convenzione internazionale 14 giugno 1983, approvata per la Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC ne riprende le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari della NC. Pertanto, la NC rende possibile soddisfare i requisiti sia della tariffa doganale comune che delle statistiche relative al commercio estero della Comunità. Si può aggiungere che l'allegato I viene modificato ogni anno con effetto dal 1° gennaio.

6 — Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319, pag. 1). Tale regolamento della Commissione rispecchiava una revisione sostanziale del SA.

7 — Che si intitola «Macchine ed apparecchi (...)».

8 — Il primo riguarda «Reattori nucleari, caldaie, macchine (...)» e il secondo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico (...)».

9 — Sia nelle voci della NC che nelle regole di interpretazione nella versione modificata dal regolamento della Commissione n. 3009/95, citato alla nota 6.

10 — Le sei RGI si applicano in ordine gerarchico (cioè la RGI 1 prima della RGI 2, quest'ultima prima della RGI 3 e così via). Ciò detto, la RGI 1 costituisce la regola fondamentale, secondo cui «[i] titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». La RGI 6 dispone: «La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

derare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».

6. La nota 3 della sezione XVI e la nota 5 del capitolo 84 della NC dispongono rispettivamente:

«3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

«5. A. Ai sensi della voce 8471 per "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione" si intendono:

(...)

c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione pos-

sono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

(...)

E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

7. L'Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l'«OMD») comprende un Comitato del sistema armonizzato (in prosieguo: il «comitato SA») in cui la Comunità europea, in quanto parte della convenzione SA, è rappresentata dalla Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»). Il comitato SA ha il compito, tra l'altro, di proporre emendamenti al SA e di redigere note esplicative su di esso (in prosieguo: le «NESA»), pareri di classificazione, altri pareri sull'interpretazione e raccomandazioni al fine di garantire l'uniformità nel-

l'interpretazione ed applicazione del SA [11]. Anche la Commissione elabora note esplicative in relazione alla NC, che integrano quelle del SA.

II — Contesto fattuale e procedurale e questioni sottoposte alla Corte

8. La presente causa verte su schede per rete e modem combinate PCMCIA, destinate ad essere inserite in elaboratori portatili, dei tipi OC 2232 e OC 3232 (in prosieguo: le «GoCard» o i «prodotti»), importate dalla Olicom A/S (in prosieguo: la «Olicom») nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 [12]. Ogni GoCard ha un'interfaccia PC, conformemente allo standard PCMCIA. Le schede sono «combinate» nel senso che ciascuna di esse ha sia un'interfaccia LAN che un'interfaccia WAN (modem), che consentono a un elaboratore di comunicare con altri elaboratori attraverso una rete [13]. Vi è quindi un'unità che riceve, elabora e invia i dati da un elaboratore ad altri elaboratori all'interno della rete. La NC, al pari del SA, menziona in generale le «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» anziché gli «elaboratori» o i «PC». Pertanto, nelle presenti conclusioni utilizzerò questo termine tecnico o la sua forma abbreviata «macchine ADP» (automatic data processing).

9. Secondo l'ordinanza di rinvio, poiché le GoCard costituiscono di fatto una mera evoluzione delle schede LAN pure, esse sono progettate in modo che la funzione WAN (modem) non possa operare senza la funzione LAN (Token Ring). Quest'ultima può invece operare a prescindere dal fatto che la funzione WAN venga rimossa o meno [14].

10. La Olicom, un'impresa danese che importa apparecchi per reti, e in particolare

11 — Benché non venga loro riconosciuta forza vincolante, esse sono generalmente considerate persuasive. V. sentenza 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped (Racc. pag. I-8357, punto 26), e causa C-201/96, LTM (Racc. pag. I-6147, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

12 — La denominazione completa del primo modello è «GoCard 2232 Eth/Modem 336 PC Card» e quella del secondo «GoCard 3232 TRN/Modem 336 PC Card». «Eth» e «TRN» stanno per Ethernet e Token Ring, che, all'epoca in cui sono state commercializzate le schede, erano le due tecnologie prevalenti nelle comunicazioni LAN.

13 — PCMCIA sta per Personal Computer Memory Card Industry Association. Le GoCard possono quindi essere facilmente inserite in qualsiasi elaboratore portatile (compatibile con questo standard) in slot previsti a tale scopo. Gli apparecchi LAN, come indica il nome, servono per la comunicazione locale, ad esempio un intranet. Gli apparecchi WAN sono stati progettati per la comunicazione a grande distanza e sono quindi destinati all'impiego in resti esterne, in particolare internet. Le specifiche dei prodotti precisano inoltre che «[l]a funzione modem consente agli utenti, quando viaggiano o lavorano lontano da casa, di collegarsi a elaboratori ospiti per accedere a dati aziendali, posta elettronica, BBS e servizi pubblici sia tramite la rete telefonica di servizio pubblica («Public Service Telephone Network», «PSTN») che mediante un telefono cellulare analogico.

14 — Per ulteriori dettagli e spiegazioni in merito alle schede di rete in quanto tali, a LAN, WAN e al più ampio contesto, rinvio alle cause Peacock e Cabletron, che riguardano rispettivamente le schede di rete LAN e gli apparecchi LAN. V. in particolare le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Peacock, citata alla nota 2, ad esempio paragrafi 10-18 e 39-40; v. anche le sue conclusioni nella causa Cabletron, citata alla nota 3, paragrafi 3-10.

le GoCard in discussione nel procedimento principale, classificava tali prodotti come macchine ADP nella voce 8473/71. Essa importava altresì un tipo di GoCard che aveva solo una funzione LAN, anch'esso classificato nella voce 8471. La Commissione ha adottato due regolamenti, il n. 1638/94 [15] e il n. 1165/95 [16], secondo cui, in particolare, gli apparecchi LAN prodotti come gli adattatori, gli adattatori di rete, gli apparecchi emittenti-riceventi e le schede di adattamento dovevano essere classificati nella voce NC 8517 anziché nella 8471, il che ha determinato un aumento dei dazi doganali applicabili. Con decisione 16 marzo 1999, il Told- og Skatteregion Helsingør (l'autorità regionale doganale e fiscale di Helsingør) recuperava a posteriori i dazi doganali dovuti dalla Olicom sulle GoCard. La Olicom impugnava tale decisione in data 16 giugno 1999.

11. Nella sentenza Cabletron, tuttavia, la Corte dichiarava invalidi questi due regolamenti della Commissione in relazione alla classificazione tariffaria di adattatori, adattatori di rete, apparecchi emittenti-riceventi e schede di adattamento. A seguito di tale sentenza, la Commissione adottava orientamenti relativi ai prodotti controversi e al rimborso dei dazi in quella causa [17]. Le autorità rimborsavano quindi i dazi doganali sulle GoCard provviste solo di una funzione LAN, ma affermavano che i prodotti provvisti sia della funzione LAN che di quella WAN dovevano essere classificati come schede WAN. Esaurito il procedimento amministrativo, la controversia sulla classificazione veniva sottoposta all'Østre Landsret in data 14 aprile 2003.

12. L'11 novembre 2004, la Olicom veniva sentita dal Customs Code Committee («CCD») (comitato del codice doganale). Quest'ultimo emetteva un parere in data 10 gennaio 2005, in cui dichiarava che i prodotti in discussione nel procedimento principale dovevano essere classificati nella voce NC 8517. Tale conclusione del comitato si basava sulla constatazione che i prodotti non avevano una funzione principale [18].

13. Con ordinanza 9 marzo 2006, l'Østre Landsret (Corte d'appello della regione orientale, Quindicesima Sezione, Copena-

15 — Regolamento (CE) della Commissione 5 luglio 1994, n. 1638, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 172, pag. 5).

16 — Regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 117, pag. 15).

17 — Orientamenti della Commissione sulla gamma dei prodotti controversi e rimborso dei dazi nella causa C-463/98, Cabletron (TAXUD/1666/2002), del 12 febbraio 2002.

18 — Secondo l'ordinanza di rinvio, l'affermazione del CCD si baserebbe sull'errata presunzione che fosse effettivamente pacifico tra le parti che la controversa funzione WAN costituiva una specifica funzione sotto forma di telefonia su filo. La Commissione, tuttavia, respinge tale argomento in quanto costituirebbe un equivoco, poiché dal parere del CCD non si potrebbe dedurre che le parti concordavano sul fatto che il modem era una «specifica funzione» *ai sensi della nota 5 E della* NC. Se fosse stato questo il parere del CCD, l'intera lite non avrebbe senso, dato che la controversia tra le parti verte precisamente su questo punto.

ghen) ha quindi sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'allegato 1 al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3009/95, debba essere interpretato nel senso che schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale debbano essere classificate, dopo il 1° gennaio 1996, come macchine per l'elaborazione dell'informazione nella voce 8471 o come apparecchi per la comunicazione nella voce 8517.

Si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione se la nozione di "specifica funzione" di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, come formulata nel regolamento n. 3009/95, debba essere interpretata nel senso che dev'essere effettuata una classificazione in una voce diversa dalla voce 8471 sulla base della presenza di una funzione WAN, o se si ponga la questione se si proceda ad una classificazione del prodotto in una voce diversa dalla voce 8471 solo nella misura in cui la funzione WAN possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

2) Qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosca che la funzione WAN nelle schede per rete e modem combinate costituisce una specifica funzione, si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sul se, ove ciò sia rilevante per la classificazione, la principale funzione del prodotto possa essere considerata la funzione LAN».

III — Analisi

A — *Argomenti delle parti*

14. Secondo l'ordinanza di rinvio, la Olicom (ricorrente nel procedimento principale) afferma che i prodotti dovrebbero essere classificati come macchine ADP nella voce 8471, in quanto non svolgono alcuna «specifica funzione». Le parti concordano sul fatto che sussistono tre delle quattro condizioni di cui alla sentenza Cabletron [19], mentre sono in disaccordo sulla questione se sussista anche la quarta condizione: «4. L'ap-

19 — Citata alla nota 3, punto 17. Mediante riferimento a queste quattro condizioni, la Corte ha deciso in sostanza quando le schede di rete debbano essere classificate come macchine ADP nella voce 8471.

parecchio non svolge una funzione che potrebbe esercitare senza l'aiuto di una macchina [ADP]». Secondo le sentenze Cabletron e Peacock [20], gli apparecchi per la telecomunicazione aventi la forma, tra l'altro, di schede di rete necessitano di una macchina ADP per poter operare [21], a differenza, ad esempio, di un telefono portatile, che svolge autonomamente una funzione di telecomunicazione, e rientra quindi nella voce 8471 [22]. In ogni caso, la Olicom ritiene che si debba comunque applicare la voce 8471 in considerazione della funzione principale (LAN) dei prodotti, dato che essi costituiscono una semplice «evoluzione» dei prodotti LAN puri. La Olicom non condivide l'affermazione del comitato del codice doganale.

affermano in sostanza che i prodotti devono essere correttamente classificati nella voce 8517, dato che svolgono una specifica funzione. La nota 5 E del capitolo 84 osterebbe alla loro classificazione nella voce 8471, in quanto, attraverso il modem integrato, i prodotti possono trasmettere dati indipendentemente dalla macchina ADP. Il loro collegamento fisico a una macchina ADP non implica che essi non svolgano di per sé una specifica funzione, dato che la funzione WAN non dipende dalla macchina ADP e dalle sue funzioni. Sia lo Skatteministeriet che la Commissione [23] affermano che non sussiste il quarto requisito della sentenza Cabletron.

B — *Sulla prima questione*

15. Lo Skatteministeriet (convenuto nel procedimento principale) e la Commissione

16. Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza di dichiarare

20 — Citata alla nota 2, punto 16.

21 — Dato che una macchina ADP trasmette ai prodotti la corrente elettrica, le istruzioni e anche i dati necessari al loro funzionamento, i prodotti non possono funzionare senza l'ausilio di una macchina ADP (PC) e del programma pertinente (driver). Sia la LAN che la WAN richiedono che i prodotti siano collegati fisicamente a una macchina ADP.

22 — Poiché l'unico scopo dei prodotti consiste nello stabilire una comunicazione di dati tra macchine ADP, esso non può costituire, secondo la giurisprudenza, una «specifica funzione» ai sensi della nota 5 E; al riguardo, la funzione modem è irrilevante. Le funzioni LAN e WAN sono analoghe in quanto inviano/ricevono dati tra macchine ADP nell'ambito di una rete e l'unica differenza consiste nel fatto che la prima copre reti locali e la seconda reti esterne, soprattutto Internet.

23 — I menzionati orientamenti della Commissione enunciano che se non sussistono le quattro condizioni, il prodotto può essere classificato in una voce diversa dalla 8471, nella maggior parte dei casi la 8517 (e aggiungono che i) una funzione specifica esiste quando il prodotto permette la comunicazione tra reti informatiche attraverso linee telefoniche o attraverso tecnologie della comunicazione; e ii) i modem, inclusi i modem digitali, e i prodotti che contengono un qualunque tipo di modem sono sempre classificabili nella voce SA 8517).

se i prodotti debbano essere classificati nella voce 8471 o nella voce 8517 della NC, come modificata dal regolamento n. 3009/95. Tuttavia, inizierò esaminando parte della giurisprudenza della Corte in materia.

17. La Corte ha dichiarato a più riprese che, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC [24].

18. Nella sentenza Peacock, la Corte ha dichiarato che, tra i mesi di luglio 1990 e maggio 1995, le schede di rete (LAN) destinate ad essere inserite in macchine ADP andavano classificate nella voce 8471 in quanto unità di questo tipo di macchine [25], mentre nella sentenza Cabletron [26] ha sostanzialmente confermato che gli apparecchi di rete (LAN), e in particolare le schede di rete, devono essere classificati nella voce NC 8471 sia prima che dopo il 1° gennaio 1996.

19. Nella sentenza CBA Computer [27], la Corte ha dichiarato che le schede sonore in discussione in quella causa [28] non avevano una specifica funzione e andavano classificate nella voce NC 8471. Successivamente, nella sentenza Jacob Meijer [29], essa ha confermato che le schede sonore non vanno classificate nella voce 8543, che verte unicamente su macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica. Per contro, nella sentenza Ikegami [30], la Corte ha dichiarato che un apparecchio che memorizza segnali emessi da videocamere e, dopo averli compressi, li riproduce su schermo, a fini di videosorveglianza, svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC.

20. Nella sentenza Hewlett Packard [31], il Tribunale di primo grado ha dichiarato, tra l'altro, che «[r]isulta (...) dalla nota 5 E che il

24 — V., ad esempio, sentenza 17 marzo 2005, causa C-467/03, Ikegami (Racc. pag. I-2389, punto 17). V. anche sentenza Peacock, citata alla nota 2, punto 9, e giurisprudenza ivi citata.

25 — Citata alla nota 2. In particolare, le schede di rete (LAN) sono destinate unicamente alle macchine ADP, sono collegate direttamente a tali macchine e la loro funzione consiste nel trasmettere e ricevere dati in una forma che possa essere utilizzata dalle macchine in questione.

26 — Citata alla nota 3, punto 27. Rilevo che, sebbene uno dei 58 tipi di apparecchi menzionati nella causa Cabletron sembrasse progettato anche per WAN, in quella causa la Corte ha ritenuto che tutti i suddetti tipi di apparecchi servissero a collegare elaboratori operanti in LAN.

27 — Sentenza 7 giugno 2001, causa C-479/99 (Racc. pag. I-4391, punti 21-28).

28 — Definite come «[c]ircuiti elettronici composti che permettono a macchine [ADP] e alle loro unità di elaborare segnali acustici».

29 — Sentenza 7 luglio 2005, cause riunite C-304/04 e C-305/04, Jacob Meijer e Eagle International Freight (Racc. pag. I-6251).

30 — Citata alla nota 24.

31 — Sentenza 13 febbraio 2001, cause riunite T-133/98 e T-134/98, Hewlett Packard France e Hewlett-Packard Europe/Commissione (Racc. pag. II-613).

tipo di macchina escluso dalla voce 8471 è un'entità autonoma che esegue una funzione specifica che potrebbe altresì essere eseguita, sia pure in modo più laborioso, senza l'ausilio di una macchina [ADP]» [32]. Esso ha dichiarato inoltre che la trasmissione di dati all'interno di un sistema di elaborazione dell'informazione non va considerata come una funzione di telecomunicazione [33].

21. Va rilevato che anche se la Corte ha già stabilito in varie occasioni come debbano essere classificati i circuiti elettronici (apparecchi LAN), essa non l'ha ancora fatto in relazione a WAN. Pertanto, mentre dalla giurisprudenza della Corte emerge che le schede di rete LAN semplicemente «trasmettono e ricevono dati» in una forma utilizzabile da macchine ADP e sono pertanto equiparabili a qualsiasi altro mezzo con cui tale macchina riceve o trasmette dati (vale a dire che non hanno una specifica funzione), i prodotti in discussione nella presente causa sono schede per rete e modem combinate.

22. Pertanto, quanto detto per le schede LAN, a mio parere, non è applicabile per analogia alle schede di rete che incorporano una funzione WAN, dato che queste ultime, anziché limitarsi a «trasmettere e ricevere dati», devono anche necessariamente «convertire» tali dati/segnali. Gli apparecchi WAN devono infatti elaborare i dati/segnali ricevuti «*mo*dulandoli» e «*dem*odulandoli» (da cui il come «modem») dalla forma analogica a quella digitale e viceversa in modo che siano, da un lato, trasmissibili attraverso la rete telefonica (forma analogica) e, dall'altro, compatibili con una macchina ADP (forma digitale). Ritengo fondata la tesi esposta della Commissione a tale riguardo, secondo cui la funzione WAN non può essere considerata, tanto meno come descritta al paragrafo precedente, una funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione».

23. Sono dell'opinione che, in base alle caratteristiche oggettive, la funzione WAN (modem) rientri effettivamente nella telecomunicazione (ossia nella voce 8517) e non nell'elaborazione dei dati (vale a dire nella voce 8471). Inoltre, a differenza degli apparecchi LAN, quelli WAN utilizzano le linee telefoniche per comunicare. A tale proposito si può osservare che i prodotti sono già stati omologati per l'impiego in una rete telefonica e possono essere subito utilizzati come modem.

32 — Ibid., punto 39. Il Tribunale ha dichiarato, tuttavia, che nessuno di tali prodotti (per reti LAN) può funzionare indipendentemente da una macchina ADP o da un sistema completo.

33 — Ibid., punto 42.

24. Concludo quindi che ne consegue che gli apparecchi WAN — a differenza degli apparecchi che incorporano solo una funzione LAN — svolgono una «specifica funzione», in quanto i dati inviati e ricevuti dal modem devono necessariamente essere convertiti da segnali che possono essere elaborati da una macchina ADP in segnali trasferibili mediante linee telefoniche e altri strumenti analoghi.

25. Ciò trova conferma nelle NESA, le quali escludono in modo espresso che i modem siano classificabili nella voce 8471, e li includono invece palesemente nella voce 8517 [34]. La classificazione dei prodotti nella voce 8517 è stata confermata anche dal CCD [35]. Inoltre, la raccolta di pareri di classificazione del SA [36], pubblicata dall'OMD, contiene l'elenco numerico dei pareri di classificazione adottati da tale organizzazione, redatto secondo l'ordine delle voci e sottovoci del SA. In tale elenco figura il seguente parere sulla classificazione del 13 novembre 1998:

«3. La scheda destinata ad essere inserita in una macchina [ADP] (scheda slot-in) dovrebbe essere classificata nella voce 8517.50/3, in quanto converte i segnali digitali di una macchina [ADP] in segnali analogici e viceversa, consentendo in tal modo la comunicazione con un'altra macchina [ADP] attraverso la linea telefonica. Essa consente inoltre alla macchina [ADP] di inviare e ricevere fax e posta elettronica, anche tramite telefono cellulare (portatile)» [37].

26. Inoltre, anche se non sono pertinenti ratione temporis ai fini del presente procedimento, gli ultimi emendamenti della NC (conseguenti alla riforma del SA), entrati in

34 — Sezione XVI, parte intitolata «(IV) Apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica» riporta quanto segue: «Questo tipo di telecomunicazione si basa sulla modulazione di una corrente portante elettrica o di un fascio di luce mediante segnali analogici o digitali [ed] è utilizzato per la trasmissione di tutti i tipi di informazione (caratteri, grafici, immagini o altri dati, ecc.). Esso include: (...) (B) Modulatori-demodulatori combinati (modem)», pag. 1654 (versione del febbraio 2004).

35 — La Corte, pur avendo dichiarato che i pareri del CCD non sono giuridicamente vincolanti, ha anche rilevato che essi «costituiscono strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, in quanto tali, essere considerat[i] strumenti validi per l'interpretazione del detto codice» (sentenza 11 maggio 2006, causa C-11/05, Friesland Coberco Dairy Foods, Racc. pag. I-4285, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

36 — Raccolta dei pareri di classificazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'OMD, Sezione XVI, Posizione 8517.50, pag. XVI/19 E (versione del febbraio 2004).

37 — Esso fa riferimento anche ai pareri paralleli 8517.50/1, relativo agli apparecchi per collegare una macchina ADP a una linea telefonica, e 8517.50/2, concernente gli apparecchi per collegare una macchina ADP a una linea telefonica mediante ISDN, e aggiunge che sono state applicate le RGI 1 e 6.

vigore il 1° gennaio 2007 e che apportano modifiche significative alla struttura dei capitoli 84 e 85, suffragano la mia conclusione. Mentre la nota 5 E non è stata modificata, alcuni prodotti specifici sono attualmente esclusi, ai sensi di una nuova nota 5 D, dalla voce 8471. Si tratta, tra l'altro, degli «2) apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)» [38]. Al contempo è stata modificata la voce NC 8517, che ora include gli «[a]pparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)» [39].

28. Non condivido questa tesi. Come ho già spiegato, la funzione dei prodotti WAN va considerata oggettivamente diversa dall'elaborazione dei dati. Se si interpretassero troppo restrittivamente i criteri piuttosto perentori della giurisprudenza Peacock e Cabletron [40] e dei capitoli 84 e 85, tutti gli apparecchi andrebbero classificati come macchine ADP — anche qualora svolgessero funzioni totalmente diverse dall'elaborazione dei dati — per il solo motivo che tali macchine funzionano in collegamento con una macchina ADP, ad esempio mediante circuiti elettronici [41]. In tal senso condivido l'argomento della Commissione secondo cui un'interpretazione del genere priverebbe di scopo la nota 5 E della NC.

C — *Sulla seconda questione*

27. Le questioni sollevate presuppongono che i prodotti debbano essere comunque classificati nella voce 8471, in quanto la funzione WAN non può operare indipendentemente da una macchina ADP.

29. Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede — nel caso in cui la Corte

38 — Modifiche della nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale, Organizzazione mondiale delle dogane, convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (Bruxelles, 14 giugno 1983), entrata in vigore: 1° gennaio 2007, pag. 67.

39 — Ibid., pag. 80.

40 — La quale stabilisce, tra l'altro, che i prodotti che non svolgono funzioni che potrebbero esercitare *senza l'ausilio* di una macchina ADP vanno classificati nella voce 8471.

41 — Se si considera il progresso tecnico (uso ubiquo degli elaboratori, dei circuiti elettronici ecc., in una gamma crescente di prodotti), si deve aggiungere che ciò riguarderebbe quindi una percentuale non irrilevante — semmai il contrario — di prodotti, il che rafforza l'importanza della questione controversa.

dichiari che la funzione WAN dei prodotti è una specifica funzione — se ai fini della classificazione doganale rilevi il fatto che la funzione principale dei prodotti possa essere considerata la funzione LAN.

30. L'Olicom ha affermato che la LAN è in ogni caso la funzione principale dei prodotti e quella principalmente utilizzata dai clienti. A mio parere, tuttavia, il fatto che le schede in questione siano destinate soprattutto ad essere inserite in elaboratori portatili dimostra di per sé che, date le caratteristiche oggettive degli elaboratori portatili, il loro impiego e il loro scopo, può darsi che spesso sia disponibile solo la funzione WAN (la LAN è intrinsecamente «locale» e viene installata, ad esempio, nei locali di un ufficio o di un'impresa in generale). Ritengo che, di regola, si acquisti un elaboratore portatile — anziché un tipico elaboratore fisso — proprio in ragione della sua flessibilità e della possibilità di trasportarlo, che si traducono in un maggior prezzo e, generalmente, in una minore capacità di elaborazione, un minor numero di componenti e così via.

31. Da quanto si è osservato in merito alla prima questione discende come, a mio parere, sia sufficiente dichiarare — dato che la funzione WAN dei prodotti è una funzione specifica — che è irrilevante che la funzione LAN possa essere realmente considerata o meno la loro principale funzione.

32. In ogni caso, a differenza della Olicom, sono dell'opinione che, in realtà, la caratteristica essenziale dei prodotti dovrebbe essere semmai la loro duplice funzione (vale a dire il fatto che possano svolgere sia una funzione LAN che una funzione WAN), il che, peraltro, si riflette nella circostanza che essi sono specificamente destinati agli elaboratori portatili, nel loro prezzo, ecc. Come si è già rilevato, inoltre, il CCD ha deciso all'unanimità (di tutti gli Stati membri presenti) che è impossibile stabilire a priori la funzione principale dei prodotti in discussione nel procedimento principale [42].

33. Alla luce di quanto precede, dato che nella fattispecie non è applicabile né la RGI 3 a) né la RGI 3 b) (poiché, per quanto riguarda la prima, le voci 8471 e 8517 hanno lo stesso grado di specificità e, quanto alla seconda, dovrebbe essere decisiva la caratteristica essenziale — la duplice funzione delle schede —, piuttosto che la funzione principale), ritengo che in base alle RGI 1, 3 c) (classificazione nell'ultima voce in ordine di numerazione) e 6, i prodotti debbano essere correttamente classificati nella voce 8517 della NC.

42 — Ritengo che il parere emesso dal CCD nel caso in esame — in cui esso ha dichiarato che, in base a caratteristiche e argomenti oggettivi, i prodotti non hanno una funzione principale — sia piuttosto convincente. Esso ha concluso che i prodotti hanno due funzioni distinte (LAN e WAN) e non una funzione principale.

IV — Conclusione

34. Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe risolvere come segue le questioni sottopostele dall'Østre Landsret nel presente procedimento:

«1) L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) [della Commissione] n. 3009/95, dev'essere interpretato nel senso che schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale sono soggette, dopo il 1° gennaio 1996, ai dazi doganali come apparecchi per la telecomunicazione ai sensi della voce 8517.

La nozione di "specifica funzione" di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, come formulata nel regolamento della Commissione n. 3009/95, dev'essere interpretata nel senso che la classificazione dev'essere effettuata in una voce diversa dalla voce 8471 sulla base della presenza di una funzione WAN, a prescindere dalla circostanza che la funzione WAN possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

2) Poiché la funzione WAN nelle schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale è una funzione specifica, è irrilevante per la classificazione il fatto che la principale funzione del prodotto possa essere considerata la funzione LAN».